



COMUNE DI RACALMUTO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai Responsabili di P.O. Incaricati di E.Q.

E, p.c. Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: La prima ricognizione dei servizi pubblici locali. Circolare

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Racalmuto nello svolgimento dei compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, rappresenta che il d.lgs. 23/12/2022 n. 201, di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre ad imporre nuovi adempimenti per assicurare la trasparenza delle decisioni assunte in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici, ha introdotto l'onere di svolgere, ogni anno, una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In sede di prima applicazione, **la ricognizione dovrà essere svolta entro il 31 dicembre 2023.**

In particolare, secondo l'art. 2 lett. c) del d.lgs. 201/2022, si definiscono servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica, i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato: che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico; oppure, che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Tali servizi sono previsti dalla legge, oppure trattasi di servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

L'art. 2, lett. d), d.lgs. 201/2022, invece, definisce i servizi pubblici locali a rete. Questi sono servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio. I servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente.

Con riferimento alla ricognizione periodica l'art. 30 del d.lgs. 201/2022 **prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti**, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno,

contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate. In sede di prima applicazione, la ricognizione dovrà essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 201/2022, **quindi entro il prossimo 31 dicembre**.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 30, come sopra anticipato, devono provvedere alla ricognizione: i comuni o le loro forme associative (unioni) di oltre 5.000 abitanti; le città metropolitane e le province; altri enti competenti, in "relazione al proprio ambito o bacino di servizio".

La norma stabilisce che la ricognizione registri, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 201/2022. La norma, pertanto, prevede che oggetto della ricognizione siano i soli servizi affidati dagli enti locali. Ne sono esclusi i servizi pubblici di rilievo locale organizzati ed affidati da altri soggetti pubblici il cui territorio si sovrappone a quello del comune, della città metropolitana o della provincia (ad esempio, autorità d'ambito o di bacino), i quali, a norma del medesimo art. 30, dovranno provvedere autonomamente alla ricognizione dei SPL di propria competenza.

L'art. 30, novellato dal DL 13/2023 (come convertito dalla legge 41/2023), sancisce che la ricognizione rilevi, altresì, la misura del ricorso agli affidamenti "di cui all'art. 17 comma 3, secondo periodo" e all'affidamento a società in house, oltreché gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'espresso richiamo al secondo periodo del comma 3 dell'art. 17 d.lgs. 201/2022 estende l'oggetto della ricognizione "a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli artt. 32 e 35", che normano, rispettivamente, il trasporto pubblico locale e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

Volendo riassumere: il singolo ente locale (di popolazione complessiva superiore ai 5.000 abitanti) deve svolgere la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, a rete e non a rete, la cui gestione, lo stesso ente locale, abbia affidato a terzi, ancorché non siano stati predisposti gli atti e gli indicatori previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 201/2022; la ricognizione riguarda i servizi affidati all'esterno, sia in forma di concessione sia in forma di contratto d'appalto, e comprende eventuali affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di valore superiore alle soglie di rilevanza europea, nonché i servizi affidati a soggetti in house providing.

Come già accennato, i servizi di interesse economico generale di livello locale sono servizi erogati, o suscettibili di essere erogati, dietro corrispettivo nell'ambito di un mercato che, senza l'intervento di un soggetto pubblico, non sarebbero forniti, oppure che sono comunque erogati da soggetti privati ma a condizioni peggiori per accessibilità, continuità, qualità. Sono previsti dalla legge, oppure sono servizi che gli enti locali ritengono indispensabili per le comunità locali, l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. La definizione, generica, ha una portata assai estesa, che potrebbe applicarsi ad un numero considerevole di servizi. Quindi, proviamo a delimitarne il contenuto. Di certo non sono servizi pubblici locali a rilevanza economica: i servizi locali di interesse generale privi di rilevanza economica (servizi sociali, socioassistenziali, culturali); i servizi strumentali erogati a supporto di funzioni amministrative pubbliche delle quali rimane titolare la pubblica amministrazione, che le esercita per conseguire le proprie finalità istituzionali (i servizi pubblici, invece, mirano a soddisfare bisogni o esigenze della collettività senza interposizione della pubblica amministrazione).

Il 25 settembre 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto n. 639 del 31/8/2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022". In attuazione dell'art. 8 d.lgs. 201/2022, il decreto è stato emanato completo di linee guida per la

redazione dei piani economico finanziari (Allegato 1 del DM 639/2023) e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità (Allegato 2). Il Ministero, inoltre, ha elencato i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete, ai quali applicare, in questa prima fase, le disposizioni del d.lgs. 201/2022. I servizi in questione, elencati nell'Allegato 2 del decreto, sono: gli impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune, espressamente esclusi dall'art. 36 del d.lgs. 201/2022); i parcheggi; i servizi cimiteriali (anche i servizi funebri, se erogati come servizi pubblici locali); le luci votive; il trasporto scolastico.

Pertanto, la ricognizione del 2023 dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete, dovrebbe limitarsi alle voci elencate dall'Allegato 2 del DM 639/2023. Per quanto concerne i servizi pubblici locali a rete, economicamente rilevanti, è opinione condivisa che trattasi delle cosiddette utilities, quindi: raccolta e smaltimento dei rifiuti; ciclo idrico; distribuzione del gas naturale; trasporto pubblico di livello locale. Il procedimento Il comma 2 dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 prevede che la ricognizione sia contenuta in una relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016 (TUSPP), secondo il quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, se ne ricorrono presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le amministrazioni, pertanto, devono effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società delle quali detengono partecipazioni, dirette o indirette. **Per gli enti locali, l'art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL assegna la competenza all'organo consiliare.** Se la ricognizione dei SPL deve essere contenuta in una relazione da aggiornare ogni anno contestualmente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, è consigliabile che l'organo assembleare che, negli enti locali, approva la razionalizzazione delle partecipazioni: nella medesima seduta in cui si pronuncia sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvi la relazione che reca la ricognizione dei SPL; oppure, con il medesimo provvedimento si esprima sulla razionalizzazione delle partecipazioni e sulla ricognizione dei SPL.

Infatti, laddove l'amministrazione abbia operato affidamenti in house che, come visto, rientrano nell'oggetto della ricognizione, "la relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del d.lgs. 175 del 2016" (art. 30, co. 2, secondo paragrafo). Non pare contrario allo spirito della norma trattare la relazione di ricognizione quale appendice della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, anche nel caso l'amministrazione non abbia in essere affidamenti di servizi in house providing.

Quanto alla trasparenza dei SPL, l'art. 31 d.lgs. 201/2022 chiarisce che la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete o meno, deve essere elaborata e pubblicata per rafforzare la trasparenza e la comprensibilità dei provvedimenti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici. Gli enti, inoltre, devono redigere e pubblicare la deliberazione relativa agli affidamenti in house di valore superiore alla soglia UE, la relazione, prevista dall'art. 14 co. 3, con la quale l'ente giustifica la scelta della modalità di gestione del servizio e l'eventuale deliberazione di istituzione di un nuovo servizio, di cui all'art. 10 comma 5 d.lgs. 201/2022, ritenuto necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. **La relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali e gli altri provvedimenti elencati dall'art. 31, compreso il contratto di servizio, devono essere pubblicati, senza indugio, sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente trasmessi all'ANAC, che provvede alla immediata pubblicazione degli stessi sul proprio portale.** In particolare, l'Autorità li pubblica in "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", evidenziando la data della stessa pubblicazione (art. 31, comma 2). I documenti sono accessibili anche attraverso la "Piattaforma unica della trasparenza" gestita dall'Autorità, che dovrà costituire il punto di accesso unico agli atti e ai dati relativi ai servizi pubblici locali, mediante un link a Trasparenza SPL.

Il 13 febbraio 2023 l’Autorità ha annunciato l’attivazione del servizio online per la trasparenza dei servizi pubblici locali, per riunire in un unico archivio la documentazione delle procedure di affidamento e gestione delle varie tipologie di servizi locali e, quindi, semplificarne la consultazione, la comparazione e rafforzarne la trasparenza. La prima versione del servizio “Trasparenza SPL”, consultabile da chiunque, consente di effettuare ricerche per Regione e tipologia di ente locale. Inizialmente, gli enti sono stati invitati ad inoltrare la documentazione da pubblicare via PEC. Dal 18/7/2023 la trasmissione via PEC è stata sostituita da un’applicazione informatica accessibile dal sito dell’Autorità, grazie alla quale è possibile trasmettere la documentazione ai fini della pubblicazione (Comunicato del Presidente 27/6/2023). L’applicazione, disponibile all’interno della sezione Trasparenza SPL, assicura un accesso riservato per la trasmissione dei dati e dei provvedimenti previsti dal d.lgs. 201/2022, nonché la possibilità di cercare e visualizzare liberamente i documenti relativi ai servizi già pubblicati dall’ANAC.

Giova comunicare ai fini dell’adempimento di cui si discute che un utile riferimento per la stesura della relazione di ricognizione dei SPL può essere dato dal fac-simile rinvenibile nel Quaderno Operativo n. 46 dell’ANCI.

Nel raccomandare l’adempimento nei termini sopra evidenziati, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Marotta